

Proc. n. 1743/2019/E



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA**

**Indicazioni operative in tema di convenzione di negoziazione assistita  
ex L. 162/2014**

Sono di seguito precisate le indicazioni operative da seguire presso la Procura della Repubblica di Latina in tema di convenzioni di negoziazione assistita, ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162 nonché delle circolari del Ministero della Giustizia in data 28/11/2014, 13/3/2015, 30/7/2015 e 23/5/2018.

In questo senso va osservato che la convenzione di negoziazione assistita, in linea generale, è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.

Alla stregua dell'interpretazione prevalente, che si ritiene di condividere, la convenzione che viene portata all'attenzione del pubblico ministero non può contenere disposizioni di trasferimento di immobili/beni patrimoniali, ma solo eventuali obblighi e patti tra le parti in ordine a futuri trasferimenti funzionali all'accordo raggiunto;

Per quanto specificamente concerne le convenzioni per cui è previsto l'intervento del pubblico ministero va precisato che, per effetto del regime normativo introdotto dalla legge n.162/2014, dall'11 novembre 2014 può essere stipulata, da almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi, una convenzione di negoziazione assistita:

- per raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale
- per la cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, primo comma, n.2, lett. B) della legge n.898/1970
- per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

La Procura della Repubblica di Latina è competente nelle ipotesi in cui nel circondario vi sia l'ultima residenza comune dei coniugi oppure la residenza di uno dei coniugi, ovvero nel caso in cui entrambi i coniugi risiedano all'estero (ex art.706 c.p.c. e art.4 L.898/1970; Cass. Civile S.U. 5293/1989).

Ai sensi dell'art.6 L.162/2014, l'accordo tra le parti deve essere sottoscritto da almeno un avvocato per parte, munito di mandato/procura. Nell'accordo gli avvocati devono

dare atto espressamente:

- a) di aver tentato di conciliare le parti;
- b) di averle informate in ordine alla possibilità di esperire la mediazione familiare di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.162/2014 gli avvocati dovranno altresì certificare:

- a) l'autografia delle firme;
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

L'accordo potrà essere inviato, da uno dei due avvocati, via pec all'indirizzo [prot.procura.latina@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.latina@giustiziacert.it), dove verrà protocollato a mezzo protocollo informatico.

Gli allegati all'accordo e copia dell'accordo stesso dovranno essere quanto prima consegnati alla Procura della Repubblica di Latina, all'ufficio affari civili, piano II, stanza 31.

Per ogni richiesta in merito alla negoziazione assistita si può fare riferimento all'ufficio affari civili ed in particolare alla signora Stefania Besco piano II, stanza 31, Tel. 0773/447362.

Ai sensi della circolare ministeriale del 29/7/2015, presso l'ufficio affari civili della Procura è istituito un registro cartaceo di comodo, in cui sono indicati i dati essenziali di ciascun procedimento e nel quale viene indicata una numerazione progressiva.

L'ufficio affari civili comunicherà all'avvocato che ha depositato la convenzione l'avvenuto deposito del provvedimento del pubblico ministero.

Il provvedimento del Pubblico Ministero, salvo che la Procura non ritenga di inoltrare l'atto al Presidente del Tribunale per le sue valutazioni, verrà, ai sensi della circolare sopraindicata, consegnato in originale all'avvocato che ha presentato la convenzione, o a quello eventualmente indicato nella documentazione trasmessa alla Procura. Presso l'ufficio affari civili della Procura sarà conservato altro originale, del quale potrà essere eventualmente richiesta copia conforme all'ufficio stesso (piano II, stanza 31, sig.ra Besco).

Alla stregua delle direttive del Ministero della Giustizia, direzione generale della giustizia civile, con circolare del 29 luglio 2015, non viene richiesto il versamento di alcun contributo. Per il rilascio di copia conforme non verranno applicati i costi relativi al diritto di autentica.

Allo scopo di consentire al pubblico ministero la sollecita valutazione delle condizioni di legge per far luogo ai provvedimenti di competenza, è necessario che all'accordo sia allegata la seguente documentazione:

- Separazione:

- Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio;
- Stato di famiglia;
- Certificati di residenza di entrambi i coniugi;
- Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
- Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata l'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
- Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria;
  
- Divorzio:
- Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
- Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- Certificato di residenza di entrambe le parti;
- Copia autentica del verbale di separazione consensuale e decreto di omologa;
- Copia autentica del verbale dell'udienza Presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati e decreto di omologa;
- Copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita e copia del Nulla Osta/Autorizzazione (ex art.6 legge 162/2014);
- Copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art.12 L.162/2014);
- Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
- Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio.
- Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria;
  
- Modifiche Condizioni Separazione:
- Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
- Stato di famiglia e di residenza dei coniugi;
- Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione

del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, copia del Nulla Osta/Autorizzazione (ex art.6 legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 L.162/2014).

- Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
- Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
- Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria;
  
- Modifiche Condizioni Divorzio:
- Documentazione relativa al conferimento del mandato/procura
- Stato di famiglia e di residenza dei coniugi;
- Copia autentica della Sentenza di separazione consensuale con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita e copia del Nulla Osta e Autorizzazione (ex art.6 legge 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 L.162/2014).
- Se vi sono figli minori e/o maggiorenni non economicamente indipendenti dovranno essere depositate copie delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e/o autocertificazione dei coniugi;
- Se vi sono figli maggiorenni economicamente indipendenti (presenti nello stato di famiglia), dovrà essere depositata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e/o autocertificazione del figlio;
- Se vi sono figli portatori di handicap, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria;

L'ufficio affari civili della Procura solleciterà l'avvocato che ha depositato l'accordo a provvedere all'eventuale integrazione dello stesso, ove necessaria, ed avrà cura di verificare che l'accordo sia stato trasmesso nell'osservanza del termine di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162, e comunque in tempo ragionevolmente prossimo al suo perfezionamento, allo scopo di non pregiudicare l'attualità del contenuto dell'accordo stesso.

In mancanza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, la verifica demandata al pubblico ministero concerne la mancanza di irregolarità e si conclude, in caso positivo, con la comunicazione di un nullaosta.

In presenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, la verifica del pubblico ministero concerne la rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli e si conclude, in caso positivo, con il rilascio dell'autorizzazione e, in caso negativo, con la trasmissione motivata degli atti al Presidente del Tribunale, entro cinque giorni, termine, questo, peraltro ordinario.

Il presente provvedimento avrà effetto immediato.

Si comunichi al procuratore aggiunto, ai colleghi, ai vice procuratori onorari, al dirigente amministrativo, ai direttori amministrativi, al personale dell'ufficio affari civili, e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale di Latina, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, con invito a quest'ultimo a divulgare tra gli iscritti il presente provvedimento.

Latina, 4 dicembre 2019

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
**Dott. Giuseppe de Falco**

